CAMERA DEI DEPUTATI N. 1415

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DI SANZO, AMENDOLA, BOLDRINI, CARÈ, GIRELLI, MALAVASI, PORTA, TONI RICCIARDI

Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero

Presentata il 18 settembre 2023

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge affronta la questione dell'accesso al Servizio sanitario nazionale da parte dei cittadini italiani residenti all'estero e iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).

L'articolo 32 della Carta costituzionale afferma che « La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti » e pone, quindi, la salute come bene e come l'oggetto della tutela costituzionale superando le concezioni precedenti, elevando la salute a oggetto di interesse sia dell'individuo sia della collettività. La salute, dunque, è un diritto fondamentale dell'individuo, un principio costituzionale che nella sua proiezione invita a garantire l'accesso al Servizio sanitario nazionale anche ai cittadini italiani che risiedono fuori dal territorio nazionale quando vi fanno ritorno.

Una tutela estesa sia alla prevenzione sia alle cure mediche e di livello elevato è peraltro stabilita dall'articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in materia di diritto alla protezione della salute, secondo cui: « Ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana ». Si tratta di un obiettivo orizzontale in quanto deve essere tenuto presente in tutte le politiche dell'Unione europea, compresa la libertà di

circolazione dei cittadini. La presente proposta di legge, pertanto, appare in linea con quanto si propone a livello europeo pur nel rispetto delle competenze degli Stati membri che trovano espressione nelle legislazioni e nelle prassi nazionali.

Inoltre, anche la Carta sociale europea, fatta a Torino il 18 ottobre 1961 e ratificata ai sensi della legge 3 luglio 1965, n. 929, all'articolo 11 in materia di diritto alla protezione della salute indica un obbligo da parte degli Stati membri di rispettare il diritto alla protezione della salute il cui adempimento richiede l'adozione di misure positive, come misure di carattere legislativo e amministrativo, necessarie per raggiungere l'obiettivo prefissato.

La presente proposta di legge va nella direzione indicata per garantire la tutela della salute a tutti i cittadini italiani, compresi quelli che risiedono all'estero, pari a circa sei milioni di persone, quando si trovano nel territorio nazionale.

Oggi, al momento dell'iscrizione nell'AIRE i cittadini sono cancellati dal Servizio sanitario nazionale in virtù del fatto che non hanno più la residenza in Italia, mantenendo una copertura limitata alle sole cure di emergenza per un periodo massimo di novanta giorni in un anno solare e solo se non in possesso di copertura assicurativa pubblica o privata. I cittadini iscritti nell'AIRE sono quindi impossibilitati ad accedere alle prestazioni del medico di medicina generale e ai servizi offerti dal Servizio sanitario nazionale.

Si tratta di un fattore limitante per l'emigrazione italiana all'estero che è molto cambiata negli anni e mantiene oggi uno stretto legame con l'Italia. Non si tratta più, infatti, di persone che emigravano e spesso tornavano in Italia solo decenni dopo la partenza; oggi, molti italiani residenti all'estero sono cittadini che molto frequentemente tornano in Italia, dove conservano le proprie famiglie e legami indissolubili. Per questi cittadini il medico di medicina generale in Italia continua a rimanere un punto di riferimento imprescindibile.

Inoltre, l'esclusione dal Servizio sanitario nazionale costituisce, spesso, il principale fattore deterrente per l'iscrizione dei cittadini nell'AIRE facendo sì che molti di essi, pur se trasferiti all'estero, mantengano la propria residenza in Italia e si trovino quindi in una situazione di irregolarità che potrebbero sanare se fosse consentito loro l'accesso al Servizio sanitario nazionale.

La presente proposta di legge intende quindi rispondere, da una parte, all'esigenza di mantenere l'iscrizione presso il medico di medicina generale e, da un'altra parte, a quella di permettere l'accesso al Servizio sanitario nazionale, prevedendo il pagamento di un contributo. Si tratta inoltre di garantire tale diritto alle fasce più deboli della popolazione italiana, come gli studenti all'estero percettori di borsa di studio e i pensionati che pagano le imposte in Italia residenti in Paesi in cui non sono in vigore trattati bilaterali contro la doppia imposizione fiscale, i quali, seppur non abbiano obblighi fiscali verso l'Italia, si trovano privi di assistenza sanitaria. Questa possibilità interessa in primo luogo gli italiani residenti nei Paesi nei quali non è possibile la copertura sanitaria attraverso la Tessera europea di assicurazione malattia (TEAM) e nei Paesi privi di una convenzione bilaterale con l'Italia in tema di assistenza sanitaria.

Per le ragioni soprarichiamate, la presente proposta di legge dispone l'istituzione di due elenchi presso le aziende sanitarie locali che si aggiungono a quelli già esistenti nei quali sono registrati i cittadini residenti in Italia che hanno accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale nonché alla scelta del medico di medicina generale. Nell'elenco « AIRE salute » sono inseriti, su richiesta, i cittadini iscritti nell'AIRE presenti negli elenchi dei comuni del territorio afferente a ciascuna azienda sanitaria locale di competenza. Nell'elenco « AIRE salute base » sono inseriti, su richiesta, i cittadini iscritti nell'AIRE che intendono soltanto effettuare la scelta del medico di medicina generale, cosiddetto « medico di base ».

La registrazione nell'elenco « AIRE salute » prevede il pagamento di un contributo annuo il cui importo è parametrato in maniera progressiva in relazione al reddito dell'anno precedente, al fine di coprire i

costi, mentre la registrazione nell'elenco « AIRE salute base » è subordinata al pagamento di un contributo annuo di 40 euro. Dal pagamento di tale contributo sono esentate alcune categorie di soggetti che non hanno obblighi fiscali verso l'Italia, ma che sono a oggi privi dell'assistenza sanitaria: gli studenti non percettori di reddito, gli studenti percettori di borsa di studio equivalente a borsa esente da imposte in Italia, i pensionati percettori di pensione soggetta a imposte interamente in Italia, le categorie escluse da obblighi fiscali in virtù di trattati bilaterali, come, ad esempio, l'esenzione da obblighi fiscali per studiosi e ricercatori in alcuni Paesi. Inoltre a tutti i cittadini viene riconosciuta la possibilità di continuare a usufruire del Servizio sanitario nazionale per i primi due anni dalla data di iscrizione nell'AIRE senza pagamento di alcun contributo.

Si tratta di un diritto che va riconosciuto a ogni cittadino, compreso chi è dovuto andare via dal territorio nazionale spesso per motivi di studio e di lavoro.

Un passo avanti per dare concretezza ai diritti di cittadinanza di chi vive all'estero e per riavvicinare i cittadini italiani che vivono nei confini nazionali a quelli che vivono all'estero.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità e oggetto)

1. Al fine di garantire la tutela della salute a tutti i cittadini italiani attraverso il Servizio sanitario nazionale, in conformità con l'articolo 32 della Costituzione e ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la presente legge reca disposizioni in favore dei cittadini italiani residenti all'estero iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero per consentire l'accesso alle prestazioni sanitarie comprese nei livelli di assistenza del Servizio sanitario nazionale nonché la scelta del medico di medicina generale attraverso l'iscrizione negli elenchi degli assistiti delle aziende sanitarie locali territoriali di riferimento.

Art. 2.

(Modifica alla legge 23 dicembre 1978, n. 833)

1. Al terzo comma dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A tali elenchi sono aggiunti due ulteriori elenchi, denominati "AIRE salute", in cui sono registrati i cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero che ne fanno richiesta e che dà accesso a tutte le prestazioni comprese nei livelli di assistenza del Servizio sanitario nazionale, e "AIRE salute base", in cui sono registrati i cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero che ne fanno richiesta e che consente solo la scelta del medico di medicina generale e l'accesso alle prestazioni fornite dallo stesso, ad esclusione degli altri servizi erogati dal Servizio sanitario nazionale, fermi restando quelli previsti dalla normativa vigente ».

Art. 3.

(Contributo annuale)

1. L'iscrizione nell'elenco « AIRE salute », istituito ai sensi dell'articolo 2, comporta il pagamento di un contributo annuale, in misura non inferiore a 40 euro annui e parametrato in maniera progressiva fino a un massimo stabilito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione al reddito equivalente in euro dell'anno precedente a quello di riferimento per usufruire delle prestazioni sanitarie. Nel caso in cui parte del reddito sia di fonte italiana e tassata alla fonte, questa non è considerata ai fini del calcolo del contributo. L'iscrizione nell'elenco « AIRE salute base », istituito ai sensi dell'articolo 2, comporta il pagamento di un contributo annuale, pari a 40 euro annui, destinato alla copertura del costo del medico di medicina generale. I cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero possono scegliere annualmente se iscriversi a uno degli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 2 e a quale elenco iscriversi.

2. L'iscrizione nell'elenco « AIRE salute », istituito ai sensi dell'articolo 2, non comporta il pagamento di alcun contributo per i primi due anni dalla data della prima iscrizione nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.

3. I cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero che sono iscritti a un corso di laurea o di dottorato e non sono percettori di reddito o che percepiscono una borsa di studio equivalente a una delle tipologie di borse di studio esenti da imposte in Italia o che usufruiscono di un reddito non soggetto a imposte secondo gli accordi bilaterali tra l'Italia e i Paesi terzi o che sono percettori di pensione italiana soggetta a imposte in Italia possono chiedere l'iscrizione nell'elenco « AIRE salute », istituito ai sensi dell'articolo 2, senza pagamento di alcun contributo annuale. I cittadini minorenni usufruiscono del livello di copertura sanitaria del genitore senza pagamento di alcun contributo annuale.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

PAGINA BIANCA

Stampato su carta riciclata ecologica

19PDL0053070